

Il *Dictatus Papae*

da J. Le Goff, *Il Basso Medioevo*, trad. di E. Vaccari Spagnol, Feltrinelli, Milano, 1967

Abbiamo visto (par. 3) come Gregorio VII, nello stesso momento in cui faceva condannare dal Concilio lateranense (febbraio 1075) l'investitura laica, sentisse l'esigenza di affermare nel *Dictatus* l'autorità assoluta del Papato su tutti i membri della Chiesa. Rivendicando la Chiesa romana come l'unica interprete della volontà di Dio sulla terra, proclamava la superiorità dello spirituale sul temporale ed affermava perentoriamente che solo il pontefice romano può stabilire nuove leggi, egli solo può servirsi delle insegne imperiali, a lui soltanto tutti i principi devono baciare il piede. In quanto successore di Pietro, solo il papa romano ha la facoltà di sciogliere e di legare: egli non può, invece, essere giudicato da alcuno. Si giungeva, in questo modo, ad una svolta nella storia del pensiero politico e religioso del Medioevo: «l'imperatore non è più il fratello del pontefice, il pontefice può anzi perfino deporlo, può permettere ai suoi vassalli di porlo sotto accusa, può sciogliere i suoi soggetti dal giuramento di fedeltà. Il potere laico è così ridotto in uno stato di assoluta inferiorità che contrasta con quella concezione della sacralità del potere regio che era stata uno dei cardini sui quali aveva poggiato la teoria altomedioevale. Il re ingiusto non ha alcun diritto di comandare i suoi sudditi, questi non hanno il dovere di obbedirlo, i suoi vassalli possono portarlo in giudizio davanti al pontefice stesso» (Morghe). Gli studiosi hanno indicato nel *Dictatus Papae* il manifesto della teocrazia medioevale; è però da osservare che Gregorio VII non pensava certo di imporre il proprio dominio temporale a tutti i sovrani: intendeva piuttosto costringere i re a coadiuvare la Chiesa nella sua missione. Lo scopo ultimo rimaneva quello della riforma morale e spirituale del clero, perché solo per questa via si sarebbe conseguita la salvezza religiosa del mondo.

I. La Chiesa romana è stata fondata solo dal Signore.

II. Solo il pontefice romano è detto a giusto titolo universale.

III. Egli solo può deporre o assolvere i vescovi.

IV. Il suo legato, in un concilio, è superiore a tutti i vescovi anche se è loro inferiore per l'ordinazione, e può pronunciare contro di loro una sentenza di deposizione.

V. Il papa può deporre gli assenti.

VI. Con quanti sono stati scomunicati da lui, non si può, fra l'altro, abitare sotto il medesimo tetto.

VII. Egli solo può, se opportuno, stabilire nuove leggi, riunire nuovi popoli, trasformare una collegiata in abbazia, dividere un vescovato ricco, unire vescovati poveri.

VIII. Egli solo può servirsi delle insegne imperiali.

IX. Il papa è il solo uomo a cui tutti i principi bacino il piede.

X. È il solo il cui nome sia pronunciato in tutte le chiese.

XI. Il suo nome è unico nel mondo.

XII. Gli è lecito deporre gli imperatori.

XIII. Gli è lecito trasferire i vescovi da una sede all'altra, secondo la necessità.

XIV. Ha il diritto di ordinare un sacerdote di qualsiasi chiesa, dovunque gli piaccia.

XV. Colui che è stato ordinato da lui può dare ordini alla chiesa d'un altro, ma non fare la guerra; non deve ricevere da un altro vescovo un grado superiore.

XVI. Nessun sinodo generale può essere convocato senza suo ordine.

XVII. Nessun testo e nessun libro possono assumere valore canonico al di fuori della sua autorità.

XVIII. Le sue sentenze non debbono essere modificate da nessuno, ed egli solo può

modificare le sentenze di chiunque.

XIX. Non può essere giudicato da nessuno.

XX. Nessuno può condannare chi fa appello alla Sede apostolica.

XXI. Le *causae majores* di ogni chiesa devono essere portate davanti a lui.

XXII. La Chiesa romana mai ha errato né errerà in perpetuo, come attesta la Sacra Scrittura.

XXIII. Il pontefice romano, quando sia stato ordinato canonicamente, viene indubbiamente santificato per i meriti di Pietro.

XXIV. Su ordine e con il consenso del papa è permesso ai soggetti presentare un'accusa.

XXV. Egli può anche, senza bisogno di convocare un'assemblea sinodale, deporre e assolvere vescovi.

XXVI. Chi non è con la Chiesa romana non dev'essere considerato cattolico.

XXVII. Il papa può sciogliere i soggetti dal giuramento di fedeltà fatto agli ingiusti.

Le Goff, Jacques. Storico francese, nato nel 1924; docente nell'Università di Parigi, dal 1962 direttore dell'École des Hautes Etudes. Con i suoi studi sulla società occidentale del Medioevo ha continuato la tradizione ed il metodo scientifico di Marc Bloch, utilizzando fonti e metodi di ricerca propri della scuola delle «*Annales*» e giovandosi della collaborazione di sociologi, archeologi, geografi, linguisti, psicologi. Della sua vasta opera ricordiamo: *Mercanti e banchieri del Medioevo* (1956); *I contadini e il mondo rurale nella letteratura dell'Alto Medioevo, V-VI secolo* (1966); *La civiltà dell'Occidente medioevale* (1967); *Lavoro, tecniche e artigiani nel sistema di valori dell'Alto Medioevo* (1971); *Storia ed etnologia: lo storico e l'«uomo quotidiano»* (saggio del 1970); *Tempo della Chiesa e tempo del Mercante* (trad. it. 1977). Ha collaborato alla *Storia d'Italia* Einaudi, con il saggio *L'Italia fuori d'Italia*